

REGOLAMENTO (CE) N. 1565/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2004

relativo ad una misura particolare di intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004-2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'avena è uno dei prodotti assoggettati all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ma non rientra tra i cereali di base di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003 per i quali è previsto l'acquisto di intervento.
- (2) L'avena rappresenta una produzione importante e tradizionale in Finlandia e in Svezia, che ben si adatta alle condizioni climatiche di quei paesi. Tale produzione è di gran lunga superiore al loro fabbisogno, tanto da obbligarli a smerciare le eccedenze nei paesi terzi. La loro adesione alla Comunità non ha per nulla mutato la situazione preesistente.
- (3) Un'eventuale riduzione della coltivazione di avena in Finlandia e in Svezia andrebbe a vantaggio di altri cereali che beneficiano del regime di intervento, in particolare a vantaggio dell'orzo. La situazione dell'orzo è caratterizzata da una sovrapproduzione sia nei due suddetti paesi che nell'intera Comunità. Passare dalla coltivazione dell'avena a quella dell'orzo non farebbe quindi che aggravare tale situazione eccedentaria. È pertanto opportuno garantire che l'avena possa continuare ad essere esportata nei paesi terzi.
- (4) L'avena può formare oggetto della restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003. A motivo della loro situazione geografica, la Finlandia e la Svezia si trovano, per quanto riguarda l'esportazione, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri Stati membri. La fissazione di una restituzione a norma del suddetto articolo 13 favorirebbe innanzi tutto le esportazioni da questi altri Stati. È pertanto prevedibile che la produzione di orzo in Finlandia e in Svezia si sostituirà sempre più a quella di avena. È quindi logico attendersi che nelle campagne future in Finlandia e in Svezia saranno conferiti all'intervento, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003, considerevoli quantitativi di orzo la cui unica possibilità di smercio consiste nell'esportazione nei paesi terzi. Tali esportazioni a partire dalle scorte di intervento sono più costose, per il bilancio comunitario, delle esportazioni dirette.

(¹) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

- (5) Una misura speciale di intervento ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1784/2003 permette di evitare questi costi supplementari. Tale intervento può assumere la forma di una misura destinata ad alleviare il mercato dell'avena in Finlandia e in Svezia. In tale contesto, la concessione di una restituzione nell'ambito di una gara, applicabile soltanto all'avena prodotta ed esportata dai suddetti due paesi, costituisce la misura più adeguata.
- (6) La natura e gli obiettivi della suddetta misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione, dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l'importo di tale cauzione.
- (8) I cereali in esame devono essere effettivamente esportati dagli Stati membri per i quali è stata istituita una misura particolare di intervento. È quindi necessario limitare l'utilizzazione dei titoli d'esportazione alle esportazioni a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e all'avena prodotta in Finlandia e in Svezia.
- (9) In seguito agli accordi «doppio-profitto» con la Bulgaria e la Romania, è necessario escludere questi paesi dalla lista di destinazioni eleggibili. Inoltre, tenendo conto del fatto che queste misure sono calcolate in vista di una destinazione a dei mercati lontani, converrebbe di escludere, tra le destinazioni vicine, quelle che potrebbero principalmente beneficiare di tali misure, quali la Svizzera e la Norvegia.
- (10) Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario prevedere che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica.
- (11) Per il corretto svolgimento di una procedura di gara per l'esportazione è necessario fissare una quantità minima e stabilire il termine e la forma per la trasmissione delle offerte presentate presso gli organismi competenti.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(²) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).